

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1885 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2015**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) L'approvazione delle sostanze 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron scadrà il 31 dicembre 2015. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il periodo della loro approvazione.
- (4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GUL 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 7, Metsulfuron metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 2) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 9, Triasulfuron, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 3) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 10, Esfenvalerate, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 4) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 11, Bentazone, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 5) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 12, Lambda-cialotrina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 6) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 14, Amitrolo, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 7) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 15, Diquat, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 8) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 17, Tiabendazolo, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 9) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 10) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 20, Acibenzolar-s-metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 11) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 23, Pimetrozina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 12) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 24, Piraflufen-etile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 13) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 25, Glifosate, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 14) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 26, Tifensulfuron metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 15) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 27, 2,4-D, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 16) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 28, Isoproturon, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 17) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 30, Iprovalicarb, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 18) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 31, Prosulfuron, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 19) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 34, Cialofop butile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
- 20) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 35, Famoxadone, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;

- 21) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 37, Metalaxyl-M, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
 - 22) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 38, Picolinafen, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
 - 23) nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 39, Flumiossazina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016».
-